

prot. 26988

del 21/10/2021

cl. 34.43.01/72

**ACCORDO ex articolo 25, comma 14 del D. Lgs. 50/2016
concernente le attività di VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE
ARCHEOLOGICO e le forme di DIVULGAZIONE DELLE INDAGINI
nell'ambito del progetto denominato**

**Estensione del sistema tramviario fiorentino
nel Comune di Firenze
Linea 4.1 LEOPOLDA-PIAGGE**

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 21 (ventuno) del mese di ottobre

tra

Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, con sede a Firenze, Piazza Pitti 1, rappresentata dal Soprintendente Dott. Andrea Pessina (di seguito "Soprintendenza")

e

COMUNE DI FIRENZE, con sede in Firenze, Palazzo Vecchio P.zza Signoria n. 1, codice fiscale n. 01307110484, qui rappresentato dall'Ing. Marco Gardenti, nato a Firenze il 11/05/1978, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento di attuazione della progettazione dell'estensione del sistema tramviario fiorentino relativamente alla Linea 4.1 Leopolda-Piagge, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente il Comune di Firenze per il presente atto (di seguito denominato "Amministrazione Comunale")

VISTO il DLgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") e in particolare l'articolo 28, comma 4, che prevede misure cautelari e preventive a tutela del patrimonio archeologico;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito "Nuovo Codice Appalti") e in particolare l'articolo 25 relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico in materia di lavori pubblici;

VISTO che l'articolo 25, comma 14 del Nuovo Codice Appalti prevede che il Soprintendente competente del territorio del Ministero della Cultura e l'Amministrazione Appaltante stipulino un apposito accordo al fine di disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione in relazione alle attività di archeologia preventiva, nonché per regolamentare le forme di documentazione e divulgazione dei risultati delle indagini;

VISTA la circolare n. 10/2012 della Direzione Generale per le Antichità del MiBACT

recante indicazioni operative in merito alle procedure di archeologia preventiva;

VISTA la circolare n. 1/2016 della Direzione Generale per le Antichità del MiBACT “Disciplina del procedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dagli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n.163, per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all’annesso Allegato 1”;

VISTO il DPCM 171/2014, come modificato con DM del 23/1/2016 “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” a seguito del quale è stata modificata l’articolazione degli uffici delle Soprintendenze ed è stata istituita la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, competente per il territorio interessato dagli interventi della nuova linea tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge;

VISTO inoltre il DPCM 169/2019 Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale progetta e realizza le opere di estensione del sistema tramviario fiorentino nel Comune di Firenze e in particolare progetta e realizza la nuova linea tramviaria Leopolda-Piagge, denominata 4.1;

TENUTO CONTO degli esiti delle indagini archeologiche pregresse e di quanto ad oggi disponibile in merito agli elementi di interesse archeologico, noti per il territorio interessato dal progetto della nuova linea tramviaria Leopolda-Piagge;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’estensione del sistema tramviario fiorentino nel Comune di Firenze, linea tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge, per quanto concerne gli aspetti di tutela dei beni archeologici, e presa visione degli elaborati trasmessi ai sensi dell’art. 25 comma 1 del DLgs 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) dall’Amministrazione Comunale con prot. n. 316409 del 12/11/15 e acquisiti dalla Soprintendenza con prot. n. 18094 del 20.11.2015, con particolare attenzione per l’elaborato VI Arch PP0207RT01;

TENUTO CONTO della nota della Soprintendenza prot. n. 10766 del 08.07.2015, nella quale è stata confermata la necessità della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico per la linea tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge, sulla base del prevedibile impatto nei confronti del sottosuolo da parte delle diverse opere in progetto, considerata l’opportunità di predisporre un piano di saggi stratigrafici, da approvare e acquisire come parte integrante dell’Accordo da siglare fra Soprintendenza e Amministrazione Comunale, ex articolo 25, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 (Verifica preventiva dell’interesse archeologico e forme di divulgazione delle immagini);

CONSIDERATO che la Soprintendenza ha visionato il Progetto definitivo dei saggi archeologici, predisposto da AR/S Archeosistemi s.c. per conto dell’Amministrazione Comunale e trasmesso dall’Amministrazione Comunale con prot. N. 2021/263021 del 13 agosto 2021, acquisita al protocollo della Soprintendenza con prot. n. 21614 del 25.08.2021 (01.FL41PDTRIARCOMR001-00_A “Relazione delle indagini archeologiche dirette”, di seguito piano di saggi stratigrafici) in corso di approvazione da parte della Soprintendenza, ritenendolo adeguato al fine di ottenere un quadro d’insieme sulla presenza o meno di elementi di interesse archeologico nelle aree interessate a vario titolo dal progetto della linea tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge, e pertanto adeguato a soddisfare le esigenze di tutela della prima fase dell’Archeologia preventiva (cfr. Articolo 2 e ss.);

LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Principi generali

Le parti si impegnano, nel rispetto delle disposizioni di legge e nell'ambito delle proprie funzioni, a sostenere e sviluppare in un rapporto di leale collaborazione le attività e iniziative di seguito descritte. A tal fine la Soprintendenza e l'Amministrazione Comunale nominano un Responsabile dell'attuazione del presente accordo, che per la Soprintendenza è rappresentato dal Funzionario Archeologo dott. sa Monica Salvini, mentre per l'Amministrazione Comunale – tenuto conto anche della necessità di affidamento di lavori e servizi specialistici di cui al presente Accordo - è rappresentato dall'Ing. Marco Gardenti, o un responsabile a ciò riferito, il cui nominativo sarà comunicato ufficialmente alla Soprintendenza prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 2 – Definizione degli interventi

Gli interventi di archeologia preventiva consistono nell'esecuzione di saggi archeologici e, ove necessario, sondaggi e scavi anche in estensione, secondo quanto illustrato nel piano di saggi stratigrafici cap. 4) e dovranno avvenire nel costante rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori, secondo quanto indicato dal D.Lgs 81/2008. Resta inteso che, qualora dai saggi dovessero emergere elementi archeologicamente significativi in giacitura primaria, saranno eseguiti scavi anche in estensione, a carico dell'Amministrazione Comunale, con le modalità definite al punto 5 del piano di saggi stratigrafici, al fine di acquisire i dati necessari a redigere il progetto esecutivo, che terrà conto dei risultati della prima fase delle indagini di archeologia preventiva, oggetto del presente accordo.

La posizione degli scavi è indicata nell'elaborato 02.FL41PDTRIARCOMT001-00_B allegato al piano di saggi stratigrafici. Qualora nel passaggio dal Progetto Definitivo al Progetto Esecutivo della linea tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge ci fossero cambiamenti sostanziali nelle aree da, resta inteso che la posizione dei saggi verrà modificata adeguatamente, mediante sottoscrizione da parte di Soprintendenza e Amministrazione Comunale delle modifiche necessarie.

Articolo 3 – Aree degli interventi

Le aree di intervento a cui si riferisce il piano di saggi stratigrafici ricadono all'interno del Comune di Firenze e corrispondono ai terreni identificati nella cartografia del progetto definitivo e nel relativo Piano Particolare.

Per l'effettuazione delle indagini archeologiche previste o comunque necessarie la Soprintendenza predispone, ove necessario, i decreti di occupazione temporanea, mentre l'Amministrazione Comunale assicura il supporto tecnico all'istruttoria e sostiene i relativi oneri economici, ivi compresi quelli relativi agli indennizzi dovuti; i cantieri sono allestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008; D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; D.P.R. 207/2010, Regolamento di attuazione del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per le parti ancora in vigore; D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.) a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Con la firma del presente accordo l'Amministrazione Comunale dichiara di mantenere indenne la Soprintendenza da qualsiasi contenzioso e richiesta di risarcimento o danno, che dovesse sorgere a seguito dell'esecuzione dei saggi.

Articolo 4 – Durata degli interventi

Gli interventi di cui all'art. 3 dovranno essere avviati entro trenta giorni da quando l'Amministrazione Comunale affiderà i lavori e servizi e – ferma restando la possibilità

di accesso ai terreni - conclusi indicativamente entro novanta giorni dalla data di consegna dei lavori e servizi, fatte salve le necessità di tutela degli eventuali beni archeologici.

Articolo 5 – Monitoraggio dei lavori in corso d’opera

Date le caratteristiche del piano di saggi stratigrafici e delle zone a rischio archeologico individuate nell'area interessata dai lavori della nuova linea tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge, preme da subito ribadire che – qualunque sia il risultato derivante dall’esecuzione dei Saggi - verrà comunque effettuato il monitoraggio continuo di tutti i lavori di scavo previsti per la realizzazione della nuova linea tramviaria linea tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge, in corso d’opera (cfr. capitolo 9 del Piano dei saggi- Attività archeologiche da attuarsi in corso d’opera), valutando la possibilità, in accordo fra Amministrazione Comunale e Soprintendenza, di escludere eventuali scavi che dovessero ricadere chiaramente in terreni riportati (ad es. rilevati esistenti, depositi artificiali, ecc.) o comunque privi di interesse.

Resta inteso che ogni modifica alle prescrizioni del presente accordo e ogni variazione eventuale al Piano di saggi stratigrafici dovrà essere verbalizzata, motivata e approvata tra le Parti.

Articolo 6 – Documentazione

La documentazione completa relativa agli interventi di cui all'articolo 2 sarà consegnata dall’Amministrazione Comunale alla Soprintendenza entro e non oltre trenta giorni dal termine dei singoli interventi. Un estratto significativo di tale documentazione sarà consegnato entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni singolo intervento di cui all’articolo 2, per consentire l’elaborazione, da parte del direttore scientifico della Soprintendenza, della relazione archeologica definitiva di cui all'articolo 6.

La documentazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 5, che comprende la schedatura dei reperti mobili rinvenuti, dovrà essere redatta sulla base degli standard catalografici ICCD utilizzando le schede in uso presso la Soprintendenza (cfr. cap. 7 – Trattamento preliminare dei DATI).

Gli elaborati forniti dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:

Testi e schede di Unità Stratigrafica: su supporto cartaceo ed elettronico, in formati aperti o comuni: .odt, .rtf., .doc; eventuali tabelle in formato .ods o .xls.

Documentazione di rilievo grafico: su supporto cartaceo (rilievi di base in scala 1:100 per posizionamento e georiferimento sulla cartografia di progetto; rilievi di dettaglio in scala 1:20, eventualmente in scala più grande per casi particolari, da concordare) ed elettronico (elaborazioni da CAD in doppio formato .dwg e .dxf, file GIS: shapefile su proiezione specificata UTM32-ED50 e UTM-WGS84).

Documentazione grafica di materiali mobili e fotografie: su supporto cartaceo ed elettronico; immagini raster con risoluzione ad almeno 300 dpi per fotografie e ad almeno 600 dpi per disegni al tratto destinati alla pubblicazione, in formato .tif o .jpg; immagini *vector* in formato .svg o .eps.

Le elaborazioni e le mappe dovranno essere riferite al Datum Geodetico WGS84.

Rilievi, piante, fotografie, tavole, tabelle etc. devono essere numerate progressivamente, in gruppi tra loro distinti, e corredate di un elenco generale con didascalia per ciascun numero.

I soggetti incaricati saranno tenuti ad inviare settimanalmente, con modalità da concordare, agli Uffici periferici del MiBACT, un sintetico report riguardante l’avanzamento delle attività.

Articolo 7 - Direzione degli interventi

Per gli interventi indicati all’ articolo 2 e 5, l’Amministrazione Comunale responsabile

del Progetto assicura, nel rispetto della normativa vigente in materia, la presenza del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza, mentre il funzionario incaricato della Soprintendenza è responsabile della direzione scientifica dei vari lotti dell'indagine anche in relazione ai successivi eventuali interventi di tutela e valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti.

Ferma restando la direzione scientifica della Soprintendenza, l'Amministrazione Comunale, quale responsabile, e la medesima Soprintendenza valutano congiuntamente l'organizzazione dei singoli cantieri in riferimento agli aspetti inerenti gli interventi archeologici. Durante i sopralluoghi congiunti che verranno effettuati nel corso di tali interventi, è buona norma redigere singoli verbali di sopralluogo, da firmare congiuntamente a cura dei Responsabili o di persone da loro formalmente delegate e porre agli Atti dei rispettivi Uffici.

Articolo 8 - Esecuzione degli interventi e oneri economici

Le attività di cui agli articoli precedenti sono poste totalmente a carico dell'Amministrazione Comunale senza alcun onere per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Ai sensi dell'art. 25, co. 14 del Nuovo Codice appalti, nel quadro economico dovrà essere riservata anche una cifra per la documentazione e lo studio post scavo, la schedatura dei materiali, la pubblicazione dei risultati e l'organizzazione di eventuali mostre, secondo le modalità indicate nei successivi articoli 10 e 12. Tale cifra non deve essere inferiore al 10% del totale delle somme destinate alle attività di indagine archeologica.

Gli scavi archeologici sono eseguiti da imprese in possesso dei requisiti di legge in materia di qualificazione; il direttore tecnico dei lavori di scavo archeologico, ai sensi dell'articolo 248, comma 5 del Regolamento di attuazione del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., deve essere un soggetto in possesso dei titoli previsti dal D.M. 20 marzo 2009, n. 60 e cioè diploma di laurea e diploma di specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia, o titolo di studio estero equipollente.

I soggetti incaricati delle attività di monitoraggio in corso d'opera di cui all'articolo 5 devono essere in possesso di laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Archeologia, o di titolo estero considerato equipollente. Devono inoltre avere comprovata competenza nel settore della ricerca archeologica ed esperienza di partecipazione ad attività di monitoraggio archeologico in corso d'opera di almeno 20 (venti) mesi.

I *curricula* dei soggetti incaricati saranno preventivamente trasmessi alla Soprintendenza, che potrà così verificare il possesso dei requisiti di cui sopra.

L'organigramma del cantiere, a seconda della complessità dei lavori, potrà prevedere, previo accordo con la Soprintendenza, figure di specialisti in discipline affini e/o correlate.

Le date di inizio e termine degli interventi di cui all'articolo 2 sono registrate congiuntamente dal R.U.P. dell'Amministrazione Comunale, responsabile del Progetto, e dal direttore scientifico della Soprintendenza.

Articolo 9 – Esiti degli interventi

Gli interventi previsti al precedente articolo 2 si concludono con la Relazione archeologica definitiva, elaborata dal direttore scientifico della Soprintendenza, sulla base della documentazione presentata dall'Amministrazione Comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 6. Tale relazione viene approvata dal Soprintendente e trasmessa all'Amministrazione Comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura delle indagini archeologiche.

La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito e detta le conseguenti prescrizioni, da attuarsi nella fase

due dell'Archeologia preventiva, con ulteriore progetto e ulteriore accordo fra le parti:

- caso a) contesti in cui le indagini di archeologia preventiva (vuoi per assenza di elementi di interesse archeologico, vuoi perché lo scavo ha esaurito completamente il deposito archeologico esistente), soddisfano l'esigenza di tutela e si considera chiusa con esito negativo la procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 6 circa l'eventuale monitoraggio in corso d'opera.
- caso b) contesti che non evidenzino reperti leggibili come complesso strutturale unitario per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento. In tal caso la Soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la prosecuzione delle indagini archeologiche, la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente adottabili ai sensi del Codice relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
- caso c) complessi la cui conservazione – una volta esaurita l'indagine archeologica - non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito. Le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e la Soprintendenza avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del Codice. In tal caso le prescrizioni potrebbero comportare l'imposizione di varianti al progetto.

Fermi restando gli obblighi di legge per la tutela del bene le parti (Soprintendenza e Amministrazione Comunale) si impegnano a:

1. concordare le azioni di protezione da mettere in atto nell'ambito del progetto;
1. trovare adeguate soluzioni tecniche che possibilmente non comportino interruzione dei cantieri;
2. assicurare la rapida prosecuzione dei lavori.

Articolo 10 – Conservazione dei reperti

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire il ricovero temporaneo dei reperti rinvenuti durante gli interventi di cui sopra in locali idonei per conservazione e sicurezza, reperibili presso aree che verranno opportunamente individuate e comunicate alla Soprintendenza prima dell'inizio degli scavi, che saranno accessibili al Personale della Soprintendenza e ai soggetti incaricati delle suddette attività e della schedatura dei reperti. A cura di questi ultimi sarà inoltre redatto giornalmente un elenco dei reperti rinvenuti e depositati. Su richiesta del direttore scientifico della Soprintendenza, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare il trasporto dei materiali archeologici rinvenuti presso la sede definitiva, che dovrà essere individuata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Soprintendenza prima della fine dei lavori, anche in accordo con l'Agenzia del Demanio territorialmente competente.

Articolo 11 – Scoperta fortuita

Qualora si sia proceduto alla esecuzione di tutte le fasi previste agli articoli 2, 5, e si dovesse comunque verificare il caso di un rinvenimento fortuito successivo al nulla osta ai lavori in Progetto, fermo restando il disposto degli articoli 90 e ss. del Codice e in particolar modo l'obbligo di denuncia e di conservazione, la Soprintendenza detterà le modalità ed i tempi di svolgimento dei necessari interventi di ricerca e tutela.

Articolo 12 – Divulgazione dei risultati delle indagini

Ogni diffusione di notizie agli organi di informazione sotto il profilo della cronaca (comunicati stampa, conferenze stampa, servizi informativi sul cantiere) è fornita congiuntamente dalla Soprintendenza e dall'Amministrazione Comunale, comprese

eventuali brevi note che potranno essere pubblicate sui rispettivi siti web istituzionali, in concomitanza con lo svolgimento degli interventi; entro un anno dalla fine degli interventi di cui all'articolo 2 la Soprintendenza, in collaborazione con i soggetti incaricati, si impegna a pubblicare i rapporti preliminari dei singoli interventi in sede opportuna (ad esempio, su "FastiOnline").

Le spese di tale pubblicazione sono poste a carico dell'Amministrazione Comunale, fino ad un importo massimo complessivo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00 euro).

Articolo 13 – Ulteriori forme di collaborazione per la valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti

Ove la realtà archeologica emersa ed indagata si presti a particolari interventi di valorizzazione e fruizione, si potranno concordare, con successivo accordo ad integrazione del presente atto, ulteriori forme di collaborazione con i soggetti pubblici e/o privati coinvolti, compresi l'allestimento di eventuali mostre ed esposizioni o l'organizzazione di seminari e convegni finalizzati alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

Articolo 14 – Obblighi di riservatezza

Con la sottoscrizione del presente accordo l'Amministrazione Comunale e la Soprintendenza si impegnano all'osservanza della riservatezza su notizie, informazioni, dati conosciuti o comunicati in ragione del presente accordo, fatte salve le modalità condivise.

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI FIRENZE E PER LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO
IL SOPRINTENDENTE**

DOTT. ANDREA PESSINA

Firmato digitalmente da

ANDREA PESSINA

CN = PESSINA ANDREA
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO
C = IT

**IL RESPONSABILE DELL'ACCORDO PER L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE**

ING. MARCO GARDENTI

 GARDENTI
MARCO
COMUNE DI
FIRENZE
21.10.2021
11:14:05 UTC

SABAP-FI - SOPRINT ARCHEO BELLE ARTI E PAESAG DI FI PT PO

Da: PESSINA ANDREA
Inviato: giovedì 21 ottobre 2021 13:49
A: Gardenti Marco
Cc: SABAP-FI - SOPRINT ARCHEO BELLE ARTI E PAESAG DI FI PT PO
Oggetto: R: Accordo VERIFICA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA - LINEA TRAMVIARIA 4.1
Allegati: Accordo SABAP-COMUNE Tramvia Leopolda-PIagge_signed-signed.pdf

Buongiorno,

invio copia dell'Accordo da me firmato digitalmente.
Chiedo alla mia Segreteria di acquisire agli atti il documento

Cordialmente

Andrea Pessina

Da: Gardenti Marco [mailto:marco.gardenti@comune.fi.it]
Inviato: giovedì 21 ottobre 2021 13:16
A: PESSINA ANDREA
Cc: SALVINI MONICA
Oggetto: Accordo VERIFICA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA - LINEA TRAMVIARIA 4.1

buongiorno
facendo seguito agli scambi intercorsi con la dottoressa Salvini, allego l'Accordo in data odierna, da me sottoscritto per conto dell'Amministrazione comunale.

Distinti saluti

Marco Gardenti
Responsabile P.O. Infrastrutture ferroviarie e autostradali e Linea Tramviaria Leopolda-Piagge
RUP Linea Tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge

*Viale Fratelli Rosselli 5/7 - 50144 - Firenze
Tel. 055 262 4814 - Cell. 334 6987097*



Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
Servizio Ufficio Tramvia, Interventi TAV e Autostrade

www.comune.fi.it

PENSA PRIMA DI STAMPARE

AVVISO DI RISERVATEZZA

Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato.
La seguente e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal D.Lgs. n. 196/2003.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione e di provvedere immediatamente alla sua distruzione.

Da: SALVINI MONICA <monica.salvini@beniculturali.it>
Inviato: giovedì 21 ottobre 2021 09:33
A: Gardenti Marco <marco.gardenti@comune.fi.it>
Oggetto: Re: Accordo Linea 4.1

grazie.

Il Soprintendente mi chiede quando il giorno della firma, ricordando che va inserito nell'Accordo

ms

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato
Funzionario Archeologo
dott.sa Monica Salvini
e-mail: monica.salvini@beniculturali.it
Cell. 331-6357144;
Piazza Pitti, 1- 50125 – Firenze
e-mail: sabap-fi@beniculturali.it PEC : mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it

Da: Gardenti Marco <marco.gardenti@comune.fi.it>
Inviato: mercoledì 20 ottobre 2021 09:55
A: SALVINI MONICA
Oggetto: R: Accordo Linea 4.1

Dottoressa buongiorno,
confermo, il testo come da ultima revisione condivisa è stato approvato dal Dirigente (allego l'atto), quindi possiamo procedere.

Grazie
Cordiali saluti

Marco Gardenti
Responsabile P.O. Infrastrutture ferroviarie e autostradali e Linea Tramviaria Leopolda-Piagge
RUP Linea Tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge

*Viale Fratelli Rosselli 5/7 – 50144 – Firenze
Tel. 055 262 4814 – Cell. 334 6987097*



Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
Servizio Ufficio Tramvia, Interventi TAV e Autostrade

www.comune.fi.it

PENSA PRIMA DI STAMPARE

AVVISO DI RISERVATEZZA

Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato.